

Le azioni di controllo su tutto il territorio svolte dalle Direzioni regionali e territoriali dell'INAIL e dell'INPS hanno consentito, secondo quanto evidenziato nel Rapporto Annuale 2012 del Ministero del Lavoro, una significativa riduzione del lavoro sommerso.

I dati emersi dalle aziende che sono state ispezionate (243.847, il 15% di circa 1,6 milioni di aziende con dipendenti) mostrano una riduzione del 5% rispetto allo scorso anno del numero dei lavoratori irregolari (295.246) di cui 100.193 completamente in nero.

Indubbiamente, l'incremento di tipologie contrattuali flessibili, focalizzato soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, ha contribuito a ridurre il numero dei lavoratori in nero in relazione agli anni passati.

Tuttavia gli enti preposti alle attività ispettive hanno evidenziato un sempre più frequente uso erroneo ed ambiguo di tali formule contrattuali finalizzato al contenimento dei costi del lavoro, unitamente ad un incremento delle violazioni in materia di riconversione dei rapporti di lavoro.

Risulta evidente da tali studi che la maggiore fonte d'irregolarità contrattuale sia dettata dall'atteggiamento di alcuni datori di lavoro che tentano di sottrarsi agli obblighi fiscali, contrattuali, retributivi e normativi, di sicurezza, di affidabilità, di responsabilità ambientale e sociale.

E' bene evidenziare, proprio in relazione a ciò, che l'istituzione nel 2008 del Libro Unico del Lavoro ha voluto porre l'accento sugli obblighi del datore di lavoro ovvero comunicare l'assunzione, trascrivere il rapporto di lavoro nel libro unico del lavoro e provvedere alle periodiche comunicazioni agli uffici pubblici competenti.

Anche il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale rappresenta un valido ed efficace strumento per contrastare l'incremento del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare sia in tema di regolarizzazione della posizione dei lavoratori "sommersi", sia in tema di contenimento di forme di lavoro irregolare o prestato al di fuori del quadro normativo, legale e contrattuale a tutela della persona-lavoratore, del mercato, dell'impresa e dell'ordine pubblico-collettivo.

Infatti il D.Lgs. 106/2009 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" va a modificare, in maniera significativa, quanto già presente all'interno dell'art.14 del D.Lgs. 81/2008 in merito alla disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In tale provvedimento sono presenti elementi di carattere sanzionatorio che fanno riferimento sia all'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria sia a condotte che reiterano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È bene specificare inoltre che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è a carattere discrezionale e non obbligatorio.

Nello specifico i provvedimenti di sospensione dall'attività imprenditoriale possono essere adottati dagli Organi di Vigilanza nel momento in cui si riscontrano:

- a) "l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro"
- b) "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell'Interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I" al D.Lgs. n. 81/2008.

Al fine dell'applicazione del provvedimento di sospensione "si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole".

In tal senso sarà cura del personale ispettivo verificare l'eventuale sussistenza di violazioni "della stessa indole" da parte del medesimo datore di lavoro, oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di sentenza passata in giudicato.

Ai sensi del novellato art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, sono da considerarsi "della stessa indole" le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto citato, nell'Allegato I.

Agli Organi di vigilanza del Ministero del Lavoro è attribuita la competenza dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale mentre in merito agli accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tali provvedimenti possono essere adottati anche dagli organi di vigilanza delle ASL territorialmente competenti.

Con la circolare del 10 novembre 2009 n.33 Il Ministero del Lavoro esplicita quali siano effettivamente le condizioni necessarie e legittime per l'adozione dei provvedimenti di sospensione.

Il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa deve essere, tuttavia, applicato nel caso in cui si presentino entrambi i presupposti richiesti o uno soltanto,

previa opportuna valutazione di eventuali circostanze particolari che suggeriscano la non adozione del provvedimento stesso.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Contatti: a.tiralosi@inail.it - e.sorrentino@inail.it - l.dubaldi@inail.it - f.sacerdoti@inail.it

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Fonti: *Rapporto Annuale 2012 Ministero del Lavoro* (www.lavoro.gov.it)

D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 106/2009

PAROLE CHIAVE

Lavoro irregolare; Testo Unico; Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale